

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1962

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « Jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, sono state fissate aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sui prodotti denominati « cherosene » e « jet-fuel JP4 » destinati alla Amministrazione della difesa per l'azionamento degli aerei militari a reazione.

L'efficacia di detto provvedimento, che era limitata al 30 giugno 1958, è stata pro-

rogata, da ultimo, al 30 giugno 1962, col decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 768, mentre le aliquote attualmente applicate sono quelle stabilite con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, relativamente al « cherosene », e con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1961,

n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, per il « jet-fuel JP4 ».

In base a tali ultime disposizioni, l'Amministrazione della difesa corrisponde l'aliquota normale d'imposta di fabbricazione di lire 6.000 al quintale per il contingente annuo di tonnellate 17.000 di « cherosene », fiscalmente assimilato al petrolio, e di lire 8.850 al quintale per il contingente annuo di tonnellate 18.000 di « jet-fuel JP4 », assimilato alla benzina.

Sui quantitativi eccedenti i contingenti annui suindicati le aliquote di imposta di fabbricazione sono ridotte rispettivamente a lire 600 ed a lire 885 per quintale.

I provvedimenti hanno avuto lo scopo di non far gravare sul bilancio del Ministero della difesa l'intero onere relativo ai maggiori consumi degli indicati carburanti in dipendenza dell'impiego dei turboreattori nelle esercitazioni eseguite nel quadro della comune difesa.

Perdurando le ragioni che a suo tempo consigliarono il particolare trattamento e le

successive sue proroghe, entrambe le cennate agevolazioni sono state incluse, per la concessione in via permanente, nella tabella B — lettera B), punto 5) e lettera D), punto 4) — allegata al disegno di legge recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, presentato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 23 gennaio 1960, approvato dalla 5^a Commissione permanente di tale ramo del Parlamento nella seduta del 3 marzo 1961 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 2886).

Frattanto, poichè si presume che difficilmente l'anzidetto disegno di legge possa essere perfezionato entro il 30 giugno del corrente anno, data di scadenza dei due indicati benefici fiscali, e, d'altra parte, il bilancio dell'Amministrazione della difesa è stato predisposto tenendo conto di siffatti benefici, si è ritenuto necessario ed urgente di prorogare tempestivamente, per due altri anni, l'applicabilità del trattamento in questione col decreto-legge suindicato, del quale si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

ALLEGATO

Decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960 l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzione della imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, recante diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111, recante ritocchi al regime fiscale della benzina;

Visto il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 768, che proroga al 30 giugno 1962 l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia del menzionato decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la difesa;

DECRETA:

Art. 1.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, con l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, e con il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 768, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1964, ferme restando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste, per il prodotto denominato « cherosene » destinato alla Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, e, per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 » pure destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1962.

SEGNI

FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA -
TREMELLONI - ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco